Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1982, n. **835**.

Disposizioni in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini delle lettere *c*) e *d*) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera *a*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera *c*) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresì le somme di cui alla lettera *g*) dell'articolo 47 medesimo ».

Art. 3.

All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera *g*) dell'articolo 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche ».

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 hanno effetto per i redditi percepiti dal 1° gennaio 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. **836**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

istochimica normale e patologica;
microscopia elettronica;
patologia ultrastrutturale;
istologia e tecniche di laboratorio;
organogenesi umana con elementi di embriologia;
analisi biochimico-cliniche;
biochimica sistematica umana;
tecniche fisiologiche;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;
farmacologia molecolare;
farmacocinetica;
tossicologia;
genetica dei microorganismi di interesse medico;
immunologia;
immunopatologia;
citopatologia;
oncologia sperimentale;
neurocitologia;
neurofisiologia;
neuropatologia;
neuroradiologia;
neuroendocrinologia;
medicina di pronto soccorso;
semeiotica cardiovascolare;
oncologia clinica;
terapia medica sistematica;
angiologia medica;
allergologia respiratoria;
psicosomatica;
psicologia dell'età evolutiva;
fisiopatologia chirurgica;
tecniche operatorie generali;
applicazioni tecnologiche in chirurgia;
chirurgia oncologica;
epidemiologia;
medicina sociale e preventiva;
medicina preventiva dei lavoratori;
igiene industriale;
immuno-ematologia forense;
scienza dell'ortogenesi;
pediatria preventiva;
otorinolaringoiatria pediatrica;
endocrinologia ginecologica;
dermatologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1982
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. **837.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 73, concernente il corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

Per l'indirizzo organico-biologico:
chimica fisica dei polimeri.

Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico:
complementi di chimica organica.

Nell'art. 74, concernente il corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

chimica dei combustibili;
chimica e tecnologia degli intermedi;
chimica e tecnologia della catalisi;
chimica fisica dei polimeri;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi.

Nell'art. 75, concernente il corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per il I gruppo sono aggiunte le seguenti discipline:

fisica sperimentale delle particelle elementari;
teorie quantistiche.

Nell'art. 76, concernente il corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

Per l'indirizzo generale:

primo gruppo:

strutture algebriche;
teoria dei gruppi;
topologia algebrica;
algebra commutativa;

secondo gruppo:

meccanica dei continui;
meccanica superiore.

Per l'indirizzo applicativo:

primo gruppo:

meccanica superiore;
programmazione matematica;

secondo gruppo:

meccanica dei continui;
metodi per il trattamento dell'informazione;
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
linguaggi formali e compilatori;
ricerca operativa.

Inoltre, nello stesso art. 76, nell'elenco degli insegnamenti complementari del primo e secondo gruppo dei tre indirizzi: generale, didattico e applicativo sono soppressi, ove presenti, i seguenti insegnamenti:

calcolo delle probabilità;
istituzioni di fisica nucleare;
struttura della materia;
matematica finanziaria ed attuariale;
chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
fisica terrestre;
meccanica statistica;
teoria delle vibrazioni;
astronomia;
geodesia.

Nell'art. 77, concernente il corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

esercitazioni di laboratorio di mineralogia;
fitosociologia;
geologia ambientale;
rilevamento geologico;
zoologia dei vertebrati.

Nell'art. 78, concernente il corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

paleoantropologia;
statistica e biometria.

Nel medesimo elenco è soppresso l'insegnamento complementare di statistica.

Nell'art. 79, concernente il corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

cristallochimica;
didattica delle scienze geologiche;
esercizi di laboratorio di mineralogia;
geofisica applicata;
geofisica marina;
geologia ambientale;
geomagnetismo;
geomorfologia applicata;
geopedologia;
meteorologia e oceanografia;
paleontologia dei vertebrati;
petrografia regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1982
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 231

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 giugno 1982.

Determinazione del rapporto fra i prezzi al momento del ripristino, riparazione o ricostruzione dei beni distrutti o danneggiati dalla guerra, relativi ad attività agricole, ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, per gli anni dal 1977 al 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 29 dicembre 1967, n. 955;

Visto l'art. 27, secondo comma, della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale prevede che ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo, il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, sia determinato con il decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, che in sostituzione del penultimo comma dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, stabilisce che tale rapporto venga determinato annualmente;

Considerato che il rapporto è determinato singolarmente per i bovini, per gli ovini e per i suini, mentre è unico per tutti gli altri beni agricoli di cui all'art. 38 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il decreto ministeriale n. 23611 del 23 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 15 ottobre 1970, con il quale sono stati determinati i coefficienti di rivalutazione per gli anni 1967 e 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 7006 del 14 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1972, con il quale sono stati determinati i coefficienti di rivalutazione per gli anni 1969 e 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 20323 del 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979, con il quale sono stati determinati i coefficienti di rivalutazione per gli anni 1971-76;

Vista la lettera n. 3493 del 9 febbraio 1982 con la quale l'Ufficio centrale di statistica comunica i seguenti coefficienti di rivalutazione per danni di guerra ai beni agricoli (mese maggio 1940=1);

Anno	Bovini	Ovini	Suini	Altri beni agricoli
1976	256,85	330,32	133,81	293,42
1977	278,68	387,80	130,87	351,81
1978	317,97	434,34	136,37	392,27
1979	343,73	491,24	161,05	457,39
1980	398,73	542,33	181,18	555,27

Decreta:

Ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, modificato dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni distrutti o danneggiati dalla guerra, relativi ad attività agricole, il rapporto tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra viene determinato per gli anni 1977-81 secondo il prospetto seguente:

Anni	Bovini	Ovini	Suini	Altri beni agricoli
1977	256,85	330,32	133,81	293,42
1978	278,68	387,80	130,87	351,81
1979	317,97	434,34	136,37	392,27
1980	343,73	491,24	161,05	457,39
1981	398,73	542,33	181,18	555,27

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1982
Registro n. 11 *Agricoltura, foglio n.* 68

(5414)

DECRETO 12 novembre 1982.

Modificazione alla percentuale di anticipo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva, per la campagna 1981-82, a favore dei produttori associati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, ed in particolare l'art. 10 con il quale viene previsto per la campagna 1981-82 il pagamento di un anticipo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva nella misura del 70 %, a favore dei produttori associati ad organizzazioni riconosciute;

Ritenuto che, in base alle domande di aiuto a tutt'oggi presentate all'A.I.M.A., le quantità di olio dichiarate non si presentano compatibili con l'andamento produttivo che ha caratterizzato la campagna in questione;

Considerata la necessità di ridurre al 55 % la suddetta percentuale del 70 % dell'aiuto, allo scopo di evitare il rischio di indebiti pagamenti dell'aiuto alla produzione di cui trattasi;

Ritenuto che le associazioni hanno già presentato note riepilogative e che pertanto occorre rielaborare tali note per individuare l'importo esatto della minore percentuale di anticipo, nonché per procedere alla verifica dei dati di produzione riportati sui registri di molitura delle olive;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 10, secondo comma, del decreto ministeriale 26 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1982, la percentuale dell'anticipo dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, spettante per la campagna 1981-82 agli olivicoltori associati ad organizzazioni riconosciute, è ridotta dal 70 % al 55 %.

Art. 2.

L'A.I.M.A. disporrà i pagamenti dell'anticipo del 55 % di cui al precedente art. 1, mediante tabulati meccanografici rielaborati sulla base delle note riepilogative presentate dalle organizzazioni dei produttori riconosciute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5492)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1982.

Determinazione del fabbisogno finanziario del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha costituito il Fondo per la mobilità della manodopera, alimentato per il 50% da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il restante 50% da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria;

Visto l'art. 21 della stessa legge che pone a carico del citato Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per la ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengono rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, nonché il contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 27 della citata legge n. 675 che prevede la concessione, ai sensi del successivo art. 28, di provvidenze da parte del Fondo per la mobilità a favore dei lavoratori che lasciano il loro luogo di residenza per aderire ad un'offerta di lavoro;

Visto l'art. 6 della legge 16 aprile 1981, n. 140, che prevede l'erogazione di provvidenze in favore di lavoratori che lasciano il luogo di residenza per aderire ad un'offerta di lavoro nei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata;

Visto l'art. 25 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che prevede benefici in favore di lavoratori in cassa integrazione dipendenti da aziende del centro-nord che accettino offerte di lavoro provenienti dalle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata;

Considerato che il sesto comma del precitato art. 28 rinvia ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del fabbisogno annuo del Fondo per la mobilità della manodopera, nonché l'autorizzazione al prelievo della somma a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale da versare al già citato Fondo per la mobilità;

Viste le valutazioni effettuate in proposito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dallo Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Per provvedere alle spese derivanti dalle provvidenze citate nelle premesse, il fabbisogno del Fondo per la mobilità della manodopera viene determinato per l'anno 1982 in lire 59 miliardi.

Art. 2.

E' autorizzato il prelevamento della somma di lire 29,5 miliardi dalla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale per la successiva assegnazione alla contabilità speciale istituita presso la stessa tesoreria e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a provvedere al versamento alla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera della restante quota di lire 29,5 miliardi posta a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(5448)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 settembre 1982, n. **838.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di « S. Giacomo », in Coreglia Ligure, e di « S. Michele », in Orero.

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari 5 agosto 1981, relativo alla separazione delle parrocchie di « S. Giacomo », in frazione Canevale del comune di Coreglia Ligure (Genova), e di « S. Michele », in frazione Soglio del comune di Orero (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1982
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 278

DECRETO 10 settembre 1982, n. **839.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria in Silva », in Brescia.

N. 839. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria in Silva », in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1982
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 275

DECRETO 10 settembre 1982, n. **840.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del beneficio minore o cappellania corale di « S. Teodoro », nel capitolo cattedrale della basilica di S. Marco evangelista, in Venezia.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario patriarcale di Venezia 1° giugno 1981, relativo alla erezione del beneficio minore o cappellania corale di « S. Teodoro », nel capitolo cattedrale della basilica di S. Marco evangelista, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1982
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 277

DECRETO 10 settembre 1982, n. **841.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del « Cuore eucaristico di Gesù », in Formia.

N. 841. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gaeta 7 ottobre 1980, integrato con tre dichiarazioni, le prime due di pari data e la terza del 28 novembre stesso anno, e da un decreto aggiuntivo del 7 novembre 1981, relativo alla erezione della parrocchia del « Cuore eucaristico di Gesù », in contrada Penitro della frazione di Castellonorato del comune di Formia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1982
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 276

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2869/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America in materia di acciaio.

Regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio, del 21 ottobre 1982, relativo alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

Decisione n. 2871/82/CECA della commissione, del 21 ottobre 1982, relativa alla conclusione di un accordo in materia di acciaio con gli Stati Uniti d'America.

Decisione n. 2872/82/CECA della commissione, del 28 ottobre 1982, relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

Decisione n. 2873/82/CECA della commissione, del 28 ottobre 1982, che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America

Regolamento (CEE) n. 2874/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che istituisce un controllo comunitario delle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici negli Stati Uniti d'America.

Pubblicati nel n. L 307 *del* 1° *novembre* 1982.

(279/C)

Regolamento (CEE) n. 2875/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° novembre 1982 al 31 gennaio 1983, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 305 *del* 30 *ottobre* 1982.

(280/C)

Regolamento (CEE) n. 2876/82 del Consiglio, del 25 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2099/82 per quanto concerne la data della presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2877/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2878/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2879/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2880/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2881/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2882/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2883/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2884/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2885/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2886/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2887/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2888/82 della commissione, del 28 ottobre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2715/82 della commissione, dell'8 ottobre 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 286 del 9 ottobre 1982.

Pubblicati nel n. L 302 *del* 29 *ottobre* 1982.

(281/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi. con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.

Il 17 settembre 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 ottobre 1973, n. 958, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1974, ha avuto luogo a Londra, presso l'Organizzazione intergovernativa per la navigazione marittima (I.M.O. ex I.M.C.O.), il deposito dello strumento di ratifica della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969.

La convenzione, ai sensi dell'art. 17, primo comma, è entrata in vigore il 18 luglio 1982 e quindi, in pari data, anche per l'Italia.

(5479)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente l'« Entrata in vigore del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1982, dove è scritto: « Le paragraphe 2 de l'article 3 ne peut faire obstacle à l'application de la disposition transitoire *XII* de la Constitution italienne ... » leggasi: « Le paragraphe 2 de l'article 3 ne peut faire obstacle à l'application de la disposition transitoire *XIII* de la Constitution italienne ... ».

(5480)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali

Con decreto ministeriale 16 aprile 1982, n. 6265, è stata revocata d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Chemical Laboratory Libra, sita in Milano.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, n. 6299, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Acardi-Wassermann S.r.l., sita in Bologna.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982, n. 6300, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Schiapparelli farmaceutici S.p.a., sita in Torino.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982, n. 6296, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Galenica Senese S.r.l., sita in Siena.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982, n. 6313, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., sita in Mede (Pavia).

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982, n. 6306, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Biochimico Croce Bianca S.r.l., sita in Brescia.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982, n. 6307, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Miba - Prodotti chimici e farmaceutici S.r.l., sita in Milano.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982, n. 6308, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Neopharmed S.p.a., sita in Baranzate di Bollate (Milano).

Con decreto ministeriale 23 settembre 1982, n. 6328, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Fatro S.p.a., sita in Ozzano Emilia (Bologna).

(5435)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società « Re.Fi.Da. - Società fiduciaria di amministrazione e di revisione in accomandita semplice del dott. Bruno Rossi e C. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 ottobre 1982, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Re.Fi.Da. - Società fiduciaria di amministrazione e di revisione in accomandita semplice del dott. Cesaroni Agostino, dott. Bruno Rossi e C. », con sede in Pesaro, alla società « Re.Fi.Da. - Società fiduciaria di amministrazione e di revisione in accomandita semplice del dott. Bruno Rossi e C.». Ha autorizzato, altresì, il trasferimento della sede legale della suddetta società da Pesaro a Roma.

(5451)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 545. — Data: 26 giugno 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Paglino Andrea, nato a Roma l'11 novembre 1941. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5293)

Avviso di rettifica

Al quarto comma delle premesse del decreto ministeriale 28 ottobre 1982 concernente il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre novembre-dicembre 1982, nelle operazioni di credito agrario di miglioramento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 5 novembre 1982, dove è scritto: « ...nella misura del *27,75%...* », leggasi: « ...nella misura del *20,75%...* ».

(5481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia della seconda Università di Roma alla stessa facoltà della prima Università di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1982, registro n. 119, foglio n. 36, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di lettere e filosofia della seconda Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 910, è attribuito, unitamente al titolare dott. Vanda Perretta, alla cattedra omonima della stessa facoltà della prima Università di Roma.

(5485)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca del Monte di Montagnana, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 luglio 1982, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca del Monte di Montagnana, sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto ministeriale 7 luglio 1982 in applicazione dell'art. 57, lettera *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, il dott. Luigi Basso è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982 ed integra l'avviso di rettifica pubblicato alla pag. 7831 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 28 ottobre 1982.

(5504)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il diario delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 232 del 24 agosto 1982, non è ancora stato fissato per il rilevante numero di domande pervenute e la conseguente difficoltà di reperire, in breve tempo, locali idonei per lo svolgimento delle prove stesse.

Pertanto il diario delle prove scritte del citato concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 1° febbraio 1983.

(5374)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventuno posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventuno posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, bandito con decreto ministeriale 14 giugno 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 250 del 10 settembre 1982, si svolgeranno nei giorni 15 e 16 gennaio 1983, con inizio alle ore 8, nei locali del Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9, Milano.

(5375)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Nuoro e Sassari.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Nuoro e Sassari, bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 254 del 15 settembre 1982, si svolgeranno in Sassari presso i locali dell'istituto tecnico commerciale statale « Lamarmora », via Porcellana, nei giorni 3 e 4 gennaio 1983, con inizio alle ore 8.

(5376)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta, bandito con decreto ministeriale 28 giugno 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 252 del 13 settembre 1982, si svolgeranno nei giorni 3 e 4 gennaio 1983, con inizio alle ore 8, nei locali del liceo scientifico statale sito in zona S. Anna - S. Lucia, Enna.

(5377)

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a ventuno posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il diario della prova scritta del concorso, per esami, a ventuno posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 238 del 30 agosto 1982, non è ancora stato fissato per il rilevante numero di domande pervenute e la conseguente difficoltà di reperire, in breve tempo, locali idonei per lo svolgimento della prova stessa.

Pertanto il diario della prova scritta del citato concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 1° febbraio 1983.

(5378)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a quattordici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

La prova scritta del concorso, per esami, a quattordici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 251 dell'11 settembre 1982, si svolgerà il giorno 8 gennaio 1983, con inizio alle ore 8, nei locali del Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9, Milano.

(5379)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a sei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta.

La prova scritta del concorso, per esami, a sei posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato di Palermo, Enna e Caltanissetta, bandito con decreto ministeriale 29 giugno 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 253 del 14 settembre 1982, si svolgerà il giorno 5 gennaio 1983, con inizio alle ore 8, nei locali dell'istituto tecnico commerciale « Mario Rapisardi », viale Regina Margherita, Caltanissetta.

(5380)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, integrato da una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a due posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta.

La prova scritta del concorso, per esami, integrato da una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, a due posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta, bandito con decreto ministeriale 23 luglio 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 21 settembre 1982, si svolgerà il giorno 17 dicembre 1982, con inizio alle ore 8, nel salone delle manifestazioni del palazzo regionale, piazza Deffeyes, Aosta.

(5381)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario, presso l'Università degli studi di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9,30;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1982, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 dicembre 1982, ore 15;
seconda prova scritta: 11 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 148, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina veterinaria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 dicembre 1982, ore 9,30;
seconda prova scritta: 10 dicembre 1982, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di economia e commercio, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di agraria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 17 dicembre 1982, ore 9.

(5457)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN TREVISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione oculistica, presso il presidio ospedaliero;
un posto di asssitente della divisione nefrologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Treviso.

(686/S)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(691/S)

OSPEDALI « REGINA MARGHERITA E CIVILE » DI VITTORIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetrica;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(684/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(685/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, **n.** 313 del 13 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori, in Genova: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a nove posti di tecnico di citologia, a quattro posti di aiuto di laboratorio, a due posti di centralinista, ad un posto di collaboratore direttivo e a quattro posti di assistente di laboratorio.

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di addetto alla piccola manutenzione di scuole con funzioni anche di bidello.

Regione Lombardia - Unità socio sanitaria locale n. 54, in Codogno: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cuoco presso l'ospedale di Casalpusterlengo e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di ostetrica, presso l'ospedale civico di Codogno; a due posti di applicato amministrativo e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operaio tecnico fuochista manutentore, presso l'ospedale di Casalpusterlengo.

Unità socio sanitaria locale dell'Adda n. 59, in Cassano d'Adda: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore amministrativo.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **70**.

Norme per il funzionamento e l'istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e acustico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la giunta regionale, per l'esercizio dei compiti di cui alla legge n. 615 del 13 luglio 1966 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971 nonché per le funzioni amministrative trasferite dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana (C.R.I.A.T.).

Art. 2.

Il C.R.I.A.T.:

a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico, acustico nell'ambito regionale;

b) esprime parere sui provvedimenti di competenza delle amministrazioni comunali singole o associate.

Il C.R.I.A.T. propone alla giunta ed al consiglio regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico, acustico ed in particolare rivolta a:

1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico, acustico;

2) promuovere studi, ricerche ed iniziative atte a predisporre piani regionali di miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria anche attraverso consultazioni dei soggetti pubblici e privati interessati all'esecuzione; nonché per il rilevamento della qualità dell'aria nell'ambito della Regione.

Per queste attività il C.R.I.A.T. si avvale anche delle strutture tecniche e del personale dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

Art. 3.

Il C.R.I.A.T. è composto:

a) dal componente la giunta regionale incaricato per la materia ambiente, che lo presiede;

b) da tre funzionari in servizio presso gli uffici della giunta regionale competenti in materia ambientale;

c) da un funzionario in servizio presso gli uffici della giunta regionale, dipartimento sanità e sicurezza sociale;

d) da un funzionario in servizio presso gli uffici della giunta regionale, dipartimento attività produttive turismo e commercio;

e) dal capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

f) da un rappresentante dell'ispettorato generale dei vigili del fuoco per la regione Toscana;

g) da due esperti in materia di impiantistica chimica con particolari competenze nel campo degli impianti di abbattimento dei fumi;

h) da un esperto meteorologo;

i) da tre responsabili di unità operative, competenti in materia, dei servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali;

l) da un esperto di acustica con particolari competenze nel campo dell'inquinamento da rumore;

m) da un esperto nei processi di combustione;

n) dal rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);

o) dal rappresentante dell'Unione regionale provincie della Toscana (U.R.P.T.);

p) dal presidente della camera di commercio industria e agricoltura del capoluogo della Regione o da un suo esperto.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario giuridico-amministrativo designato dalla giunta regionale.

Per il suo funzionamento il comitato si avvale di personale in servizio presso gli uffici della giunta regionale.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *i*) sono individuati dalla giunta regionale.

I componenti di cui alle lettere *g*), *h*), *l*) e *m*), sono nominati dal consiglio regionale.

I membri del comitato restano in carica tre anni.

Art. 4.

Per l'esame o lo studio di problemi specifici il comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro o può conferire anche incarichi particolari ai singoli componenti.

Il comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere agli organi della Regione di avvalersi della collaborazione di:

organi ed uffici statali;
università ed enti di ricerca;
esperti nelle specifiche materie.

Art. 5.

Alle riunioni del comitato possono essere invitati i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate agli affari posti all'ordine del giorno.

Gli enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il comitato e per la validità dei pareri da adottare è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 6.

Il consiglio regionale, come previsto dall'art. 2, punto 9, comma *b*), della legge regionale 22 luglio 1978, n. 46 ed in conformità ai principi della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, provvede alla designazione dei membri del C.R.I.A.T.

Per la sostituzione di un membro, in caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa, il successore verrà nominato con le modalità previste dal precedente comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

I provvedimenti di nomina e quelli di sostituzione vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Alla fine di ogni anno il C.R.I.A.T., per il tramite della giunta regionale, trasmette al consiglio regionale una relazione sulle attività svolte mettendo in evidenza i problemi emersi nel corso dell'anno.

Art. 7.

L'istituzione del comitato di cui al precedente art. 1 dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Ai membri del comitato è corrisposta un'indennità di L. 30.000, al lordo delle ritenute fiscali per ogni giornata di seduta.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello dove si svolge la seduta è corrisposto il rimborso delle spese dei viaggi di andata e ritorno compiuti con i mezzi pubblici di linea tra il comune di residenza e il comune ove si svolge la seduta del comitato, documentate mediante presentazione dei relativi biglietti.

Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria è corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonché ad eventuali spese autostradali debitamente documentate.

Art. 9.

Ai componenti del comitato che per ragioni del loro ufficio debbano recarsi in località diverse da quelle dove ha sede il comitato stesso spetta, oltre all'indennità prevista dal prece-

dente art. 8, primo comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai dipendenti regionali della più alta fascia funzionale di inquadramento.

Alla liquidazione delle indennità di presenza e di missione provvede trimestralmente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal presidente e dal segretario del C.R.I.A.T.

Art. 10.

Alle spese di cui ai precedenti articoli 8 e 9 nonché alle spese di funzionamento del comitato istituito con la presente legge si provvederà con gli stanziamenti all'uopo previsti al cap. 03280 del bilancio 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 agosto 1982

MENOTTI GALEOTTI
(incaric. con D.P.G.R. 4 agosto 1982, n. 424)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 luglio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1982.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **71.**

Contributi regionali per la reintegrazione del patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori e da eventi meteorici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 31 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine della tutela del patrimonio zootecnico la Regione concede contributi a titolo di risarcimento per la perdita di animali causata da fulmini, altri eventi meteorici letali, nonché da animali predatori appartenenti a specie non oggetto di caccia ai sensi della vigente legislazione.

Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole e zootecniche con sede in Toscana per eventi verificatisi nel territorio regionale.

La concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione del richiedente di volerlo utilizzare nella reintegrazione dei capi perduti o per lo sviluppo del comparto zootecnico della impresa.

Art. 2.

La richiesta di contributo è presentata alla associazione intercomunale dove ha sede l'impresa entro quindici giorni dall'evento dannoso ed oltre alle generalità del richiedente deve contenere l'indicazione della specie, della razza, dell'età e della funzione dei capi uccisi nonché la dichiarazione di cui all'ultimo comma, dell'art. 1 e deve essere corredata dalla certificazione del veterinario dell'U.S.L. competente nel territorio in cui il fatto è avvenuto attestante le indicazioni di cui sopra nonché la causa dell'uccisione e la località dell'evento.

L'associazione intercomunale, entro sessanta giorni dalla presentazione delibera la concessione del contributo. La liquidazione avviene previa presentazione di fatture dimostranti l'adempimento di quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 1.

La misura del contributo che può essere concesso dall'associazione intercomunale è stabilita fino al 60 % del danno subito, riferito al valore dei capi perduti al prezzo di mercato corrente al momento dell'evento denunciato. Non potranno essere accolte richieste di contributo per danni risarcibili di entità inferiore a L. 200.000.

Il programma regionale di intervento in agricoltura può apportare modifiche alla misura del contributo di cui al comma precedente.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15 concernente norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed alimentazione è aggiunta la seguente lettera:

q) le funzioni concernenti il fondo di solidarietà nazionale, nonché degli interventi per la reintegrazione del patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori e da eventi meteorici.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il 1982 in 50 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 31810 che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 5.

Per gli anni successivi, si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e cassa della parte spesa del bilancio 1982, sono apportate, per analogo importo, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 31800. — Fondo a disposizione della giunta per interventi di tutela e incremento delle risorse faunistiche, recupero delle risorse ambientali, per studi e ricerche e per attività di educazione e propaganda per la difesa della fauna e dell'ambiente, per contributo ad enti ed associazioni per iniziative analoghe nonché per compiti della giunta regionale (legge regionale 15 marzo 1980, n. 17) . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 31810. — Contributi regionali per la reintegrazione del patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori e da eventi meteorici (legge regionale 24 agosto 1982, n. 71) . . . . . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 agosto 1982

MENOTTI GALEOTTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1982.

(5354)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1982, n. **56.**

Trasformazione di posti vacanti delle piante organiche provvisorie delle U.S.S.L. e modificazioni dell'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 15 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano sanitario regionale ed in ogni caso fino alla determinazione delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, gli enti responsabili dei servizi di zona possono deliberare per riconosciute ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria, la trasformazione di posti vacanti nelle piante organiche provvisorie a condizione che la copertura dei posti trasformati non comporti oneri finanziari iniziali superiori. E' richiesta in ogni caso l'autorizzazione della giunta regionale limitatamente ai

posti per i quali è necessario il requisito del diploma di laurea, nonchè per le trasformazioni di posti ascrivibili al ruolo sanitario in posti ascrivibili agli altri ruoli.

Art. 2.

I posti di infermiere generico e psichiatrico, esistenti nelle piante organiche provvisorie, già vacanti o che si rendono vacanti sono trasformati, con deliberazione degli enti responsabili dei servizi di zona in altrettanti posti di infermiere professionale.

Art. 3.

Gli enti responsabili dei servizi di zona provvedono alla trasformazione dei posti di infermiere generico e psichiatrico previsti in pianta organica, coperti da personale di ruolo che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale a seguito dei corsi di qualificazione di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243 e all'art. 10 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 47.

Con il medesimo provvedimento il personale è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella dei posti trasformati.

Art. 4.

Nel nono comma dell'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, modificato dall'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6, dopo le parole « sono soppressi » sono aggiunte le seguenti: « salvo i posti già occupati dal personale che trova collocazione in posto vacante come previsto dal precedente comma ».

Nel decimo comma dell'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, dopo le parole « al personale non di ruolo » sono aggiunte le seguenti:

« e cessano di avere vigore al momento in cui saranno attivate le procedure di trasferimento per i corrispondenti posti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 settembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *settembre* 1982 *prot.* 20902/9756).

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1982, n. **57.**

Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7 - Interventi regionali per strutture e impianti in attuazione della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, sul diritto allo studio nelle Università.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 15 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1) La presente legge determina, ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, gli interventi finanziari della Regione per la realizzazione di opere di edilizia, di attrezzature e impianti, destinati all'attuazione dei servizi previsti dalla citata legge regionale.

Art. 2.
Oggetto

1) Ai fini del potenziamento e del miglioramento qualitativo delle attività svolte dagli I.S.U. sono autorizzati finanziamenti per:

a) acquisto o costruzione di nuove strutture destinate a servizi collettivi;

b) ristrutturazione di immobili esistenti;

c) acquisto o rinnovo di impianti, attrezzature e arredamento destinati a servizi collettivi.

2) Il piano annuale di cui all'art. 35 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, indica le opere da attuarsi ed i relativi finanziamenti da attribuire agli I.S.U. per gli investimenti di cui al precedente comma.

Art. 3.
Procedure per la realizzazione degli interventi

1) Gli interventi previsti nel piano annuale di cui all'articolo precedente sono attuati dagli I.S.U. su delibera dei rispettivi consigli di amministrazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2) I finanziamenti sono assegnati, previa approvazione dei progetti relativi agli interventi presentati dagli I.S.U. e sulla base delle loro richieste corredate di idonea documentazione, con deliberazione della giunta regionale.

3) L'erogazione dei finanziamenti agli I.S.U. è effettuata con decreto del presidente della giunta regionale, secondo le seguenti modalità:

a) 20 % su presentazione del verbale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato;

b) 30 % su presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30 % dei lavori dal capo-ufficio tecnico dell'I.S.U. interessato o, in mancanza dal direttore dei lavori;

c) 30 % su presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 60 % dei lavori del capo-ufficio tecnico dell'I.S.U. interessato o, in mancanza, dal direttore dei lavori;

d) il saldo ad avvenuto collaudo dell'opera.

4) Per gli acquisti di immobili, di attrezzature ed arredamenti, il finanziamento previsto viene erogato fino a copertura del costo, nei limiti del finanziamento concesso, a presentazione della deliberazione esecutiva di acquisizione e della documentazione relativa.

5) Gli interessi maturati sui fondi accreditati sono scalati dalle rate successive di finanziamento.

Art. 4.
Proprietà dei beni e vincolo di destinazione

1) I beni immobili e le attrezzature acquisite dagli I.S.U. con finanziamento regionale restano di proprietà della Regione e sono messi a disposizione degli stessi con vincolo di destinazione allo svolgimento di attività connesse con l'attuazione del diritto allo studio nelle università.

2) Nel caso in cui la Regione intervenga su immobili di proprietà delle università degli studi o di altri enti pubblici, resi comunque disponibili per interventi di diritto allo studio, il vincolo di destinazione di cui al precedente comma è determinato in apposita convenzione da stipularsi tra l'I.S.U. interessato e l'ente proprietario del bene oggetto degli interventi.

3) Copia delle convenzioni è rimessa alla giunta regionale per le opportune verifiche circa l'idoneità agli scopi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.
Modifiche agli articoli 35 *e* 40
della legge regionale 19 *gennaio* 1981, *n.* 7

1) Il terzo comma dell'art. 35 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 3) Nel piano è indicato altresì l'ammontare dei finanziamenti, anche pluriennali, per investimenti, da attribuire agli I.S.U., in relazione a loro specifiche esigenze; annualmente la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati ».

Il quinto comma dell'art. 40 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, è abrogata e sostituita dal seguente:

« 5) Alla determinazione delle spese per la concessione agli I.S.U. di *contributi per la realizzazione di investimenti, ai sensi* del terzo comma del precedente art. 35, si provvederà con successivi provvedimenti legislativi ».

Art. 6.

Norma finanziaria

1) Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 4.200.000.000 per l'anno 1983 e di L. 4.678.000.000 per l'anno 1984.

2) L'onere complessivo di L. 8.878.000.000 relativo all'autorizzazione di spesa per il biennio 1983-84 di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1982-84, parte II, « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 2.5.1.3. « Interventi nel campo scolastico a favore di studenti universitari », tabella relativa a « previsioni di spesa riferite a leggi operanti » così come modificato dai successivi quarto e quinto comma.

3) E' autorizzata, ai sensi dell'art. 25, secondo comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, l'assunzione di impegni di spesa a carico degli esercizi 1983 e 1984, nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte dal precedente primo comma purchè l'inizio degli interventi finanziari sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

4) Al bilancio pluriennale 1982-84, quadro di previsione delle spese, sono apportate le seguenti variazioni:

alla parte I, attività 2.5.1.3. « Interventi nel campo scolastico a favore di studenti universitari » tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a leggi operanti » le previsioni di spesa per « Spese correnti operative » sono ridotte di L. 4.200.000.000 per l'anno 1983 e di L. 4.678.000.000 per l'anno 1984;

alla parte II, progetto 2.5.1.3. « Interventi nel campo scolastico a favore di studenti universitari » tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a leggi operanti » le previsioni di spesa per « Spese di investimento in capitale » sono determinate in L. 4.200.000.000 per l'anno 1983 e in L. 4.678.000.000 per l'anno 1984.

5) Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983:

a) alla parte I, ambito 2, settore 5, obiettivo 1, la attività « Assistenza scolastica a favore di studenti universitari » è così modificata « Interventi nel campo scolastico a favore di studenti universitari »;

b) alla parte II, ambito 2, settore 5, obiettivo 1, sono istituiti:

il progetto 2.2.5.1.3. « Interventi nel campo scolastico a favore di studenti universitari »;

il cap. 2.2.5.1.3. 1525 « Spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il completamento, nonchè per la dotazione di beni, arredi ed attrezzature di strutture destinate all'attuazione del diritto allo studio nelle università » con la dotazione finanziaria di L. 4.200.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 settembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *settembre* 1982 *prot.* 21002/9755).

(5351)

LEGGE REGIONALE 20 settembre 1982, n. **58.**

Istituzione del comitato tecnico-consultivo per i problemi energetici.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 22 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1) La Regione, al fine di esercitare le attribuzioni di propria competenza in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, nonché di concorrere all'attuazione del piano energetico nazionale, istituisce, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, il comitato tecnico-consultivo per i problemi energetici.

2) Il comitato esprime pareri sui progetti di intervento contenuti nel piano regionale di sviluppo e sui provvedimenti di interesse generale della giunta regionale che abbiano implicazioni sulla produzione e sul consumo di energia.

Art. 2.

1) Il comitato si compone dell'assessore ai problemi dell'energia, che lo presiede; da un funzionario regionale addetto agli uffici dipendenti dall'assessore, possibilmente con qualifica di dirigente di servizio; da non più di dodici esperti altamente qualificati in problemi dell'energia con particolare riferimento alle discipline giuridiche, economiche, sociali e fisiche, nonché ai problemi delle centrali nucleari, idroelettriche, a carbone, dei combustibili, del risparmio energetico, del teleriscaldamento e delle fonti alternative rinnovabili.

2) L'assessore ai problemi dell'energia dispone la partecipazione a specifiche riunioni del comitato di impiegati regionali e di impiegati dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

3) Alle riunioni del comitato possono altresì essere invitati amministratori degli enti locali, amministratori dipendenti di enti e società interessati agli argomenti in discussione.

4) Un impiegato regionale di livello funzionale non inferiore al settimo, assegnato ad un servizio dell'assessorato ai problemi dell'energia, funge da segretario.

Art. 3.

1) Gli esperti, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sono nominati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore ai problemi dell'energia. L'incarico è incompatibile con quelli previsti dagli articoli 38 e 55 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

2) Gli esperti estranei all'amministrazione regionale percepiscono per ogni giornata di riunione del comitato o degli eventuali gruppi di lavoro costituiti per lo studio di problemi specifici, una indennità pari a quella stabilita, in via generale, con legge regionale, per i componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati, istituiti con legge ed operanti presso l'amministrazione regionale. Ad essi spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati regionali di ottavo livello funzionale, per le riunioni ed i sopralluoghi svolti in località diverse da quelle della loro residenza o della città di Milano.

Art. 4.

1) Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al cap. 1.1.2.3.1.332: « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 20 settembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota dell'*11 *settembre* 1982 *prot.* 22802/10101).

(5352)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823150)